SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 APRILE 1875

cetto che può cadere in discussione, ma che non si può dire assurdo, che è più o meno ragionevele, ma che certamente è chiaro, ci vuole il concorso di una doppia condizione per l'applicazione dell'ammenda, la mancanza cioè di dichiarazione nel primo periodo e l'esercizio dei diritti a cui si pretende, fatto nel secondo periodo.

Se però si sopprime la parola, esercitandoli, si darebbe lacgo ad equivoco, e l'interpretazione più naturale derivante dal testo dell'articolo sarebbe che l'ammenda andrebbe dovuta per la sola mancanza di dichiarazione nel primo termine, la si faccia o no tardivamente nel secondo termine, s'incorra o no nella pena più grave della decadenza.

Adunque mi riassumo e dico che la redazione accolta dal Senato potrebbe andare, ed escluderebbe gli equivoci; se però si vuol sopprimere la parela escreitandoli, se si vuole generalizzare il concetto accolto dal Senato, se prescindendo dall'esercizio de' diritti in esame, si vuol punire il ritardo della dichiarazione fatta in tempo da impedire la pena più grave della decadenza, è necessaria un'altra redazione.

MINISTRO PER LE FINANZE. Siccome pare accertato che non possano nascerne equivoci, per parte mia io raccomando alla Camera di adottare la locuzione del Senato, perchè dopo tante discussioni a me sembra realmente che i dubbi sollevati non pessano aver luogo.

INDELLI. Mi duole di non poter aderire alle osservazioni dell'onorevole ministro per le finanze, perchè sta in fatto che il dubbio è sorto nella Camera istessa. Noi tutti non intendiamo l'articolo nello stesso modo. Ciascuno anzi lo ha inteso a modo sue. Ora, se nei stessi che la facciamo questa legge benedetta, non ancora ci mettiamo d'accordo sull'intelligenza dell'articolo 1, mi pare che la necessità di emendare l'articolo con una redazione più chiara sia evidente, e le osservazioni dell'onorevole Brescia-Morra sono ragionevolissime. L'onorevole Morpurgo coerentemente a quello che è detto nella relazione che precede la legge, ha parlato della multa e della decadenza come conseguenza della dichiarazione tardiva, e ha dato delle spiegazioni intorno all'intelligenza di questo capoverso dell'articolo 1.

L'onorevole Auriti interpretava l'articolo in un altro modo. Secondo lui la multa si pagherebbe, sia che si faccia la dichiarazione tardiva, sia che dopo i sei mesi non essendosi fatta la dichiarazione, si esercitino i diritti d'uso.

Ora, questa non è stata l'intelligenza della Commissione, non è stata l'intelligenza data dal Senato all'articolo in questione. Se questo non è stato il concetto avuto dal Senato, e non poteva esserlo, noi dobbiamo variare la redazione. E dico non poteva essere, per una ragione semplicissima. Trattandosi di usi civici esercitati da intere popolazioni, a chi volete far pagare la multa? A ciascuno contadino forse che va ad esercitare questi diritti d'uso? Ciò osservava egregiamente l'onorevole Brescia-Morra. Quindi la multa si deve pagare per la sola dichiarazione tardiva, e da ciò la necessità di emendare la redazione dell'articolo.

Si sono proposti diversi emendamenti, molte correzioni a questa parte dell'articolo. Io ne proporrei uno assai più spedito. Si tratta di adoperare le stesse parole, nessuna esclusa, della redazione presente, posponendo solo le une alle altre.

Il capoverso secondo dice così:

« Coloro che nei primi sei mesi della pubblicazione della presente legge non faranno la dichiarazione, incorrono, ecc. »

Io direi così:

« Coloro che faranno la dichiarazione dopo i primi sei mesi dalla pubblicazione della presente legge, incorrono, ecc. »

Sono le stesse parole, con una posposizione. Mi sembra questo l'emendamento che la Commissione e la Camera potrauno accettare per ispiegare il concetto della dichiarazione tardiva e della comminazione delle multe.

BR06L10. Domando la parola per una mozione sospensiva.

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole Brescia-Morra.

BRESCIA-MORRA. Io prego la Camera di prestarmi un po' di attenzione, perchè debbo credere che se si fosse ascoltato quello che ho detto testè, non avremmo fatta questa discussione.

Io ho cominciato dal dire: questa ammenda si può far pagare per due ragioni: o per dichiarazione tardiva, ovvero come punizione inflitta a colui che va ad esercitare il diritto d'uso senza aver fatta la dichiarazione entro sei mesi.

L'onorevole relatore e l'onorevole Morpurgo hanno dichiarato che appunto l'intenzione dei proponenti la legge, era quella di far pagare un'ammenda a colui che facesse la dichiarazione tardiva, non a colui che continuasse ad esercitare il diritto d'uso entro l'anno. E poichè la parola esercitandoli messa nel primo articolo, dichiara indiscutibilmente l'intenzione di far pagare l'ammenda a chi esercita i diritti d'uso, così io, dopo le dichiarazioni del relatore, ho proposto di cancellare la parola medesima.

Ma invece se l'intenzione del legislatore fosse quella di far pagare un'ammenda a chi esercitasse i